

## REGOLAMENTO (CEE) N. 572/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1990

che fissa per il sesto periodo di dodici mesi gli importi del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando che l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89<sup>(4)</sup>, ha istituito un prelievo che i produttori o gli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari devono versare per i quantitativi che superano un quantitativo di riferimento; che i livelli di detto prelievo sono indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che gli importi del prelievo devono essere precisati dalla Commissione conformemente al disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 857/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi del prelievo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84, per il sesto periodo di dodici mesi, sono fissati a:

- 27,84 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di applicazione della formula A o della formula B,
- 20,88 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di vendita diretta al consumo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.